

A chiarimento di quanto previsto nel Disciplinare di gara, si precisa che i costi relativi alla sicurezza, da specificare nell'ambito dell'offerta economica, ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., sono quelli afferenti e connessi all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa ed a carico della stessa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia, che i suddetti costi sono congrui. Tali costi non devono essere confusi con quelli connessi ai "rischi da interferenze", che, nel presente appalto, concernente un servizio di natura intellettuale, non sono ravvisabili, come si evince dal fatto che la Stazione Appaltante non ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), non operando la conseguente stima dei costi.

Sul tema si rinvia alla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008 del 5 marzo 2008.